

N. R.G. 926/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**  
**TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE**

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

dott. Domenico Tagliatela      Presidente  
dott. Enrico Schiavon          Consigliere relatore  
ing. Lorenzo Rigo              Tecnico esperto

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 926 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa

da

**A2A s.p.a.** (C.F. 11957540153), con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Battista Conte ed Emilio Sani

attrice

contro

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), con il patrocinio degli avv.ti Daniela Iuri, Mauro Cossina e Camilla Toresini

convenuta

**Oggetto: concessione di derivazione idroelettrica.**

Conclusioni di parte attrice:

*“- accertare l'insussistenza dell'obbligo in capo alla società di cedere gratuitamente*



*energia elettrica, ovvero il suo controvalore monetario, a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico afferenti agli impianti di Ampezzo e di Somplago ubicate nei territori regionali, tutte non scadute e ancora vigenti, anche in riferimento alla richiesta di versamento del controvalore dell'energia relativa alle annualità 2021 e 2022 pervenute con note 6.5.2022 prot. n. 0026231 e 27.3.2023 prot. n. 0178033 dall'amministrazione regionale nonché a tutte quelle successive che dovessero nelle more pervenire;*

*- disapplicare la D.G.R. Friuli-Venezia Giulia 11 febbraio 2022, n. 191, il relativo allegato A e la D.G.R. 2 dicembre 2021 n. 1872, nonché tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali, già citati nel ricorso o ancorché non conosciuti e, per quanto in suo potere, disporre l'annullamento o la disapplicazione;*

*- in subordine, sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 21/2020, nei modi e nei termini sopra esposti; in ulteriore subordine, sollevare il quesito formulato nel ricorso e rinviare, quindi, la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*

*Con le conseguenze di legge anche in merito alle spese, diritti e onorari di giudizio”.*

#### Conclusioni di parte convenuta:

*“In via pregiudiziale:*

*- rigettarsi la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 25, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 21 del 2020, in quanto manifestamente irrilevante e, in ogni caso, anche manifestamente infondata;*

*- rigettarsi la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell'art. 25, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 21 del 2020, in quanto inammissibile;*

*Nel merito:*

*- in ogni caso rigettarsi il ricorso avverso, in quanto infondato;*

*- con rifusione delle spese di lite”.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso regolarmente notificato ai sensi dell'art. 151 r.d. n. 1775 del 1933,



A2A s.p.a., titolare di due concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico afferenti agli impianti denominati "centrale di Ampezzo" e "centrale di Somplago", situati nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con scadenza fissata per l'1 aprile 2029 in forza di quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. 79/1999 ("*Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto*"), dopo aver premesso che con Deliberazione 11 febbraio 2022 n. 191, la Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia - in asserita attuazione della legge regionale 6 novembre 2020 n. 21, art. 25 comma 5 - aveva imposto a tutti i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio regionale l'obbligo di cedere 220 kWh di energia per ogni kW di concessione, ovvero, alternativamente l'integrale monetizzazione dell'energia da fornire gratuitamente, conveniva in giudizio la Regione stessa, chiedendo: a) l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo in capo alla società ricorrente di cedere gratuitamente energia elettrica, ovvero il suo controvalore monetario, a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico afferenti agli impianti di Ampezzo e di Somplago tutte non scadute e ancora vigenti; b) la disapplicazione della D.G.R. Friuli-Venezia Giulia 11 febbraio 2022, n. 191, del relativo allegato A e della D.G.R. 2 dicembre 2021 n. 1872, nonché di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali; c) in subordine, la rimessione dinanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 21/2020, nei termini esposti nell'atto introduttivo; in ulteriore subordine, il rinvio della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Si costituiva la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.

Precisate le conclusioni all'udienza del 09.05.2023 e depositate le memorie in vista dell'udienza collegiale del 05.10.2023, la causa passava in decisione.

2. Conviene in primo luogo procedere ad una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.

La disciplina originariamente prevista dall'art. 12 del d. lgs. n. 79 del 1999, relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, è stata modificata dall'art.



11–quater del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con l. 11 febbraio 2019, n. 12, il quale stabilisce che: *“Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, [...] a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (comma 1-bis)”. A tal fine, “le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico” (comma 1- ter).*

Inoltre, l'art. 12 comma 1 *quinquies*, del citato d.lgs. prevede che *“I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.*

*Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”.*



L'art. 12, comma 1 *sexies*, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, prevede che: *“Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 luglio 2024”*.

A norma dell'art. 1-*septies* *“Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinqüies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione”*.

L'art. 12, comma 1 *octies*, infine, fa espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Per quanto concerne la Regione Friuli Venezia Giulia, la legge regionale n. 21 del 6 novembre 2020, in applicazione dell'articolo 12, commi da 1 a 1 *octies* del d.lgs. 79/1999, ha disciplinato le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

In particolare, ai sensi dell'art. 18 della citata L.R. 21/2020, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni, in base alla deliberazione che la Giunta regionale adotta ai sensi dell'articolo 10, comma 3 quando indice la procedura di assegnazione della concessione.

Il comma 2 dell'art. 18 prevede inoltre che, in alternativa alla cessione di energia di cui al



comma 1 possa essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente.

L'art. 25, rubricato "Norme transitorie", al comma 1 dispone che: *“Ai sensi dell' articolo 12, comma 1 sexies, del decreto legislativo 79/1999 , i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche”*.

Il comma 5 stabilisce inoltre che : *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possono essere stabiliti: a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari di cui al comma 1, nonché i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuitamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni; b) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui alla lettera a) ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, nonché i criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico”*.

Nell'esercizio della potestà conferitale dall'art. 25, comma 5 della legge regionale n. 21 del 6 novembre 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la deliberazione n. 191 dell'11 febbraio 2022, il cui Allegato A disciplina: a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico



sono obbligati a fornire gratuitamente alla Regione; b) la monetizzazione dell'energia fornita gratuitamente e annualmente alla Regione e le modalità di calcolo del relativo controvalore; c) i criteri di ripartizione del controvalore dell'energia ceduta, a favore dei Comuni e delle Comunità di montagna, interessati dalle derivazioni; d) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia ceduta gratuitamente e monetizzata ai sensi delle lettere a) e b) nonché i criteri di riparto (punto 1). Ai successivi punti 2 e 3 è previsto che i concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ubicate sul territorio regionale, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2020 (ovvero al 12 novembre 2020) ancorché scadute a tale data, sono obbligati a fornire gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione e che tale cessione è effettuata mediante integrale monetizzazione dell'energia da fornire gratuitamente, il cui controvalore è calcolato con le modalità di cui al punto 4.

3. La tesi sostenuta da A2A s.p.a. è che l'art. 25, comma 5 della legge regionale n. 21 del 6 novembre 2020, laddove attribuisce alla Giunta regionale il potere di stabilire a carico dei titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, l'obbligo di fornire gratuitamente e annualmente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, deve essere interpretata come riguardante esclusivamente il periodo di esercizio degli impianti successivo alla scadenza delle concessioni e può quindi trovare applicazione solo a partire dal momento in cui il concessionario uscente prosegua la sua derivazione oltre alla sua naturale scadenza per assicurare la continuità della produzione.

Ciò si evincerebbe non solo da una lettura sistematica della norma - che andrebbe interpretata in coerenza con la disciplina dettata dall'art. 12 del d. lgs. n. 79 del 1999, in attuazione del quale è stata emanata la legge regionale n. 21 del 6 novembre 2020, ed in particolare con la previsione di cui all'art. 12, comma 1-*septies* del d. lgs. n. 79 del 1999, che stabilisce solo a carico del concessionario scaduto e fino all'assegnazione della concessione, l'obbligo di fornire, su richiesta della regione, "*energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies*", - ma altresì dai principi costituzionali che non consentono di modificare unilateralmente le condizioni della concessione.



Da ciò discenderebbe l'illegittimità dell'Allegato A della deliberazione n. 191 dell'11 febbraio 2022, laddove prevede che tutti i concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ubicate sul territorio regionale, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2020 (e dunque sia quelle scadute che quelle non ancora scadute a tale data) sono tenuti alla cessione gratuita alla Regione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da effettuarsi mediante l'integrale monetizzazione dell'energia da fornire gratuitamente.

In sintesi, secondo la ricorrente, *“sia la normativa statale di cui al d.lgs. n. 79/1999 (art. 12, commi 1 sexies e 1 septies) sia quella regionale di cui alla l.r. n. 21/2020 (artt. 18 e 25) disciplinano la possibilità di introdurre l'obbligo di cessione gratuita innanzitutto a seguito della riassegnazione della concessione scaduta e, tuttalpiù, nel momento in cui il concessionario uscente prosegua la sua derivazione oltre la sua naturale scadenza, nelle more della già indetta procedura selettiva”* (pagg. 7 e 8 del ricorso).

D'altra parte, si sottolinea che un'esegesi dell'art. 25 comma 5 della legge regionale 21/2020 che ammettesse la possibilità per la Giunta regionale di obbligare tutti i concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a cedere gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, condurrebbe a risultati inaccettabili, esponendosi a seri rilievi di illegittimità costituzionale.

In particolare, A2A s.p.a. lamenta che l'estensione a tutti i concessionari dell'obbligo di cessione gratuita dell'energia elettrica:

- a) viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto introduce un'arbitraria disparità di trattamento;
- b) viola la libertà di iniziativa economica privata e la proprietà privata, ponendosi in aperto contrasto con gli art. 41 e 42 Cost., perché si risolve nell'espropriazione di una considerevole porzione della capacità produttiva degli impianti per tutto il tempo residuo di vigenza delle concessioni senza prevedere la corresponsione di alcun indennizzo;
- c) si pone in contrasto con l'art. 117, Cost., che attribuisce la tutela della concorrenza alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e prevede la competenza legislativa concorrente di Stato e Regione in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”;





d) laddove prevede la monetizzazione dell'energia da fornire gratuitamente, si traduce nell'imposizione a carico dei concessionari di una prestazione patrimoniale avente natura tributaria, in contrasto con l'art. 23 Cost., che prevede una riserva di legge assoluta in materia;

e) si traduce in una modifica unilaterale ed imperativa delle condizioni della concessione, che, a prescindere dalla sua intrinseca inammissibilità, è lesiva del legittimo affidamento dei concessionari nella stabilità della misura del canone definito dall'amministrazione;

f) si pone in aperto contrasto con le direttive europee in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

4. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.

4.1 La disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, per i profili che vengono in rilievo nella fattispecie, è da tempo ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza legislativa concorrente (Corte Cost. sentenze n. 155 del 2020, n. 158 del 2016 e n. 85 del 2014).

L'ambito delle rispettive competenze è stato delineato dal legislatore statale con il D.Lgs. n. 79 del 1999, il cui art. 12, nel testo modificato dall'art. 11-quater del D.L. n. 135 del 2018, come convertito, prevede, al comma 1-ter, che "*[n]el rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge [...] le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico*".

La norma prosegue tracciando, ai commi successivi, il contenuto della legge regionale; in particolare, il comma 1-quinquies prevede che "*I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica...*" e che "*[n]elle*



*concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni".*

La Corte Costituzionale ha chiarito che l'obbligo di cessione gratuita di energia elettrica è una componente del canone concessorio, come si evince dal fatto che l'art. 12 comma 1 *quinquies*, del citato d.lgs. n. 79 del 1999 prevede che la componente variabile del canone di concessione sia calcolata al netto dell'energia fornita gratuitamente al concedente (v. Corte Cost., n. 173/2023).

Il che esclude che esso abbia natura di prestazione patrimoniale imposta, sì che il tema della sua determinazione esula dalla materia propriamente impositiva di cui alla riserva di legge ex art. 23 Cost.

Dando attuazione a tali previsioni, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale n. 21 del 6 novembre 2020, la quale, da un lato, all'art. 18 stabilisce che quando la Giunta regionale indice la procedura di assegnazione della concessione (il che deve avvenire a norma dell'art. 10, comma 1, almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, ovvero in caso di nuova concessione, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione), i nuovi concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione; dall'altro contiene una norma transitoria (art. 25, comma 5) che prevede tanto a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024, quanto a carico dei titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, l'obbligo di fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione ovvero a corrispondere il controvalore in moneta, anche integrale, dell'energia da fornire gratuitamente.



La stessa legge regionale ha poi demandato a un'apposita delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, di stabilire le concrete modalità di adempimento di tale obbligo da parte dei concessionari.

4.2 Dal tenore letterale dell'art. 25, comma 5 della l.r. 21/2020, emerge in modo chiaro ed univoco che la norma si applica a tutti i concessionari, a prescindere dal fatto che la concessione sia scaduta o meno.

Al riguardo deve sottolinearsi che ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa (v. Cass. n. 24165 del 04/10/2018).

Quanto all'individuazione del momento a partire dal quale entra in vigore tale obbligo per i concessionari, esso vale a decorrere dal 2021, come si evince chiaramente dall'art. 21, comma 1 della l.r. 21/2021, laddove stabilisce che a partire da tale data la componente variabile del canone di concessione sia calcolata al netto dell'energia fornita gratuitamente al concedente (*"A decorrere dal 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica"*).

A2A s.p.a. sostiene che l'obbligo di cessione gratuita può essere posto solo a carico dei concessionari scaduti e pertanto può operare solo per il periodo di prosecuzione dell'esercizio della derivazione successivo alla sua naturale scadenza.



Tuttavia, la disposizione in esame non presenta nel testo alcun elemento a sostegno di tale interpretazione, sì che appare una evidente forzatura ermeneutica quella di circoscrivere il significato della norma nel senso prospettato dalla ricorrente.

Né tale conclusione si pone in contrasto con la portata precettiva dell'art. 12 del d. lgs. n. 79 del 1999, al quale la norma regionale dà attuazione e che, laddove attribuisce alla legge regionale il potere di determinare il canone concessorio, articolandolo in una componente fissa e in una componente variabile, e di disporre l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, non circoscrive necessariamente il suo ambito di operatività – contrariamente a quanto propugnato dalla ricorrente – solamente ai nuovi concessionari (a seguito della riassegnazione delle concessioni scadute) ed eventualmente anche all'ipotesi in cui, nelle more della già indetta procedura selettiva, il concessionario uscente prosegua la sua derivazione oltre la sua naturale scadenza.

A sostegno del proprio assunto il concessionario invoca la previsione di cui all'art. 12, comma 1-*septies* del citato d. lgs. che recita: *“Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione”*.

Ma tale norma, nel porre a carico del concessionario scaduto l'obbligo di cessione gratuita dell'energia elettrica, non esclude affatto che tale obbligo possa essere imposto dalla regione anche ai concessionari in esercizio la cui concessione non è ancora scaduta, dal momento che esso rientra nell'ambito della componente variabile del canone, il quale, a norma dell'art. 12 comma 1 *quinquies*, del d.lgs. n. 79 del 1999, è per l'appunto costituito da una componente fissa (rapportata alla potenza nominale media di concessione) e da una componente variabile (calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati).

E ciò diversamente dal canone aggiuntivo, cui fa riferimento sempre il comma 1-*septies*, la cui giustificazione causale risiede proprio nel *surplus* di gestione dell'impianto in continuità aziendale e nella sua remunerazione ad ammortamento ormai completato (v. Cass. civ. Sez. Unite 14/01/2022, n. 1043) e la cui finalità appare essere quella di ripristinare l'equilibrio economico alterato e attenuare il vantaggio anticoncorrenziale per



il concessionario uscente determinato dal protratto sfruttamento della derivazione idrica e dalla remunerazione degli investimenti sostenuti (v. in senso conforme sentenza TRAP Venezia n. 909/2022).

Non può, invero, ritenersi inibito al legislatore regionale di emanare disposizioni modificative della disciplina del canone in senso sfavorevole per i titolari di concessioni non ancora scadute, perché in tal modo si altererebbe il rapporto sinallagmatico instauratosi con lesione dell'affidamento della parte privata.

La Corte Costituzionale ha infatti affermato che *«nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenza n. 264 del 2005, n. 236 e n. 206 del 2009 e n. 64 del 2014).

Essa, come poc'anzi accennato, ha più volte precisato che la determinazione e la quantificazione della misura dei canoni idroelettrici devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 158 del 2016, n. 85 e n. 64 del 2014). Mentre è ascrivibile alla "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la disciplina di cui all'art. 37, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei "criteri generali" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico (sentenze n. 158 del 2016 e n. 28 del 2014)" (sentenza n. 59 del 2017). La Corte ha altresì chiarito che *"in assenza del suddetto decreto ... le Regioni ... hanno attualmente titolo, nell'ambito della propria competenza ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale*



*"della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava"* (sentenza n. 158 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principi di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012 e condizionanti l'esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016 e sentenza n. 59 del 2017).

L'unico limite alla determinazione della misura del canone di concessione idrica da parte degli organi della Regione viene dunque individuato nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone *"all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava"* (in tal senso cfr. Corte Cost. n. 85/2014, n. 158/2016 e, da ultimo, n. 119/2019; nello stesso senso anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 luglio 2011, n. 15144 e n. 15234 del 2009).

Ma A2A non ha denunciato la violazione di tali principi fondamentali, né ha spiegato come l'introduzione di tale obbligo nella legge regionale e la sua integrale monetizzazione ad opera dell'Allegato A della deliberazione n. 191 dell'11 febbraio 2022 incida sulla redditività dell'impianto, non fornendo alcuna indicazione sui ricavi ed i costi di investimento e di esercizio sostenuti e su tutti quegli altri fattori economici del rapporto che fungono, ad un tempo, da fondamento e limite, anche quantitativo, del corrispettivo della concessione.

4.3 Dalle considerazioni sin qui svolte discende l'infondatezza di tutti i dubbi di legittimità prospettati, dovendo escludersi che le norme censurate abbiano portata discriminatoria o contrastino con i principi costituzionali e con i principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.

Inammissibile risulta, infine, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'asserito contrasto *"con le direttive 92/96/CE, 2001/77/CE, 2009/28/CE e oggi UE 2018/2001 e 2018/842"*, attesa l'indeterminatezza e genericità delle questioni poste.



5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*:

- 1) rigetta il ricorso proposto da A2A s.p.a.;
- 2) condanna A2A s.p.a. a rifondere alla Regione Friuli Venezia Giulia le spese di lite, che si liquidano in €8.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2023.

Il Consigliere estensore

*Enrico Schiavon*

Il Presidente

*Domenico Tagliatela*

